CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 39330/2026
Roma, lì, 09/11/2026

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

IRENE SCORDAMAGLIA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1305/2026
LUCIANO CAVALLONE		UP - 01/10/2026
MARIA ELENA MELE		R.G.N. 23477/2026
MICHELE CUOCO		
PIERANGELO CIRILLO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste

nel procedimento a carico di

[redacted]

avverso la sentenza del 09/03/2026 del Tribunale di Trieste

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Pierangelo Cirillo;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto di disporre l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Firmato Da: IRENE SCORDAMAGLIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7dfa7ee20f0e1a13 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: PIERANGELO CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7f754b842a0b784

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 9 marzo 2026 dal Tribunale di Trieste, che ha assolto [redacted] dal reato di cui all'art. 483 cod. pen., perché il fatto non sussiste.

Secondo l'impostazione accusatoria, l'imputato, nell'ambito della procedura diretta al conseguimento del permesso di soggiorno connesso alla domanda di protezione internazionale, avrebbe falsamente dichiarato di risiedere in [redacted] alla via [redacted] corredando la relativa domanda, presentata alla Questura di Trieste, con una dichiarazione di ospitalità non veritiera, predisposta da [redacted] In particolare, l'imputato avrebbe indicato quale domicilio l'indirizzo di via [redacted] pur abitando altrove, avvalendosi, di una dichiarazione di ospitalità fittizia, che si sarebbe procurato dietro pagamento di denaro, per agevolare l'*iter* della richiesta di protezione internazionale.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste.

Con un unico motivo deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 483 cod. pen.

Sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato la dichiarazione di ospitalità come mera scrittura privata. Secondo il ricorrente, tale dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 286 del 1998 e destinata alla Questura, era funzionale al controllo degli stranieri presenti sul territorio e all'individuazione della competenza dell'autorità di pubblica sicurezza di Trieste per le procedure relative al permesso di soggiorno. Essa attesterebbe, pertanto, un requisito per il rilascio del titolo e, ove non veritiera, sarebbe idonea a indurre in errore il pubblico ufficiale, confluendo successivamente in un atto pubblico. Sostiene, quindi, che il Tribunale avrebbe travisato la natura e la funzione della dichiarazione di ospitalità, escludendo erroneamente la configurabilità del delitto di cui all'art. 483 cod. pen.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.

4. L'avv. [redacted], per l'imputato, ha depositato una memoria con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.

Firmato Da: IRENE SCORDAMAGLIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7dfa7ee20f0e1a13 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: PIERANGELO CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7f754b842a0b784

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato l'unico motivo di ricorso.

All'imputato è contestato di avere, nell'ambito della procedura diretta al conseguimento del permesso di soggiorno connesso alla domanda di protezione internazionale, falsamente dichiarato di risiedere in [redacted] alla via [redacted] n. [redacted] corredando la domanda presentata alla Questura di Trieste di una dichiarazione di ospitalità non veritiera, predisposta da [redacted] ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, rubricato «Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro», che dispone che: «chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza …».

Il Tribunale ha escluso la tipicità del fatto sul rilievo che la dichiarazione di ospitalità era tale da integrare una mera scrittura privata, essendo stata formata da un privato.

Tale ricostruzione, che si limita a rilevare la provenienza privata della mera dichiarazione di ospitalità, senza considerarne la funzione nell'ambito del procedimento nel quale essa si inserisce, non è corretta, atteso che il reato di cui all'art. 483 cod. pen. può essere integrato anche mediante un atto proveniente da un privato.

Presupposto del delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), invero, è l'esistenza di una specifica norma giuridica che attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo al dovere del dichiarante di dire il vero (cfr. Sez. U, n. 28 del 09/03/2000, Gabrielli, Rv. 215413).

Il Tribunale, pertanto, non avrebbe dovuto limitarsi a rilevare la provenienza privata della dichiarazione, ma avrebbe dovuto verificare se essa, nell'ambito della procedura finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno, secondo le norme che la regolano, fosse destinata a svolgere la funzione di provare i fatti attestati. Avrebbe dovuto verificare, in altri termini, se la dichiarazione fosse destinata, per previsione normativa e per la concreta struttura del procedimento, a provare al pubblico ufficiale un fatto del quale un successivo atto pubblico dovesse attestare la verità.

2. Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste, in diversa persona fisica.

Firmato Da: IRENE SCORDAMAGLIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7dfa7ee20f0e1a13 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: PIERANGELO CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7f754b842a0b784

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trieste, in diversa persona fisica.

Così deciso, il 1° ottobre 2026.

Il Consigliere estensore
Pierangelo Cirillo

Il Presidente
Irene Scordamaglia

Firmato Da: IRENE SCORDAMAGLIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7dfa7ee20f0e1a13 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: PIERANGELO CIRILLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 7f754b842a0b784